

## **Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2000, n. 8528**

### **Sezione Lavoro**

#### **Cessazione del rapporto di lavoro dipendente – Licenziamento del lavoratore – Licenziamenti individuali – Giusta causa – Valutazione – Criterio**

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 23 dicembre 1994 Antonio Basile conveniva dinanzi al Pretore di Lamezia Terme l'ATI S.p.A. esponendo, tra l'altro, di essere stato dipendente della suddetta società dal 9 luglio 1981 e di aver prestato la sua attività presso lo scalo di Lamezia Terme con mansioni di capo scalo servizio.

Aggiungeva che con lettera del 26 settembre 1994 gli era stata comunicata una formale contestazione per presunte irregolarità nell'emissione di tre biglietti aerei e che, nonostante le sue controdeduzioni fornite all'azienda, quest'ultima, con lettera raccomandata pervenuta in data 28 ottobre 1994, gli aveva intimato il licenziamento immediato.

Soggiungeva che il licenziamento era da considerarsi illegittimo sia perché intimato senza l'osservanza dell'obbligo di pubblicità (mancata affissione del codice disciplinare) previsto dall'art. 7 legge 300/70, sia perché la condotta di esso ricorrente non costituiva una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Chiedeva pertanto che il Pretore dichiarasse l'illegittimità del licenziamento con il conseguente diritto all'immediata reintegra nel posto di lavoro, al pagamento di tutte le mensilità maturate e maturande fino alla reintegra, ed al risarcimento dei danni; in via cautelare chiedeva, ex art. 700 c.p.c., la reintegrazione nel posto di lavoro.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Alitalia - Linee Aeree Italiane - S.p.A., nella qualità di successore per incorporazione dell'ATI S.p.A., contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Respinta la richiesta avanzata in via cautelare per insussistenza del requisito del "periculum", all'esito della istruttoria, l'adito Giudice, con sentenza del 7-14 ottobre 1996, dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannando la società a reintegrare il Basile nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno ed alle spese del giudizio.

Con ricorso depositato il 19 novembre 1996, l'Alitalia S.p.A. proponeva appello avverso tale decisione, cui resisteva il Basile, proponendo a sua volta appello incidentale in ordine alla misura del risarcimento determinato dal Pretore ed alla quantificazione delle spese di lite, a suo dire di gran lunga inferiore ai minimi tariffari.

Con sentenza del 15 maggio-19 giugno 1997, l'adito Tribunale di Lamezia Terme, ritenuto provato che il Basile aveva emesso biglietti annullati ma non distrutti, che aveva ricevuto fuori della biglietteria il corrispettivo degli stessi, che aveva compilato un rendiconto negativo nonostante l'emissione di biglietti e l'incasso di denaro, e ritenuto altresì la intenzionalità di tale condotta, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda e condannava il Basile al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Basile con due motivi.

Resiste la società con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo il ricorrente denuncia motivazione insufficiente e contraddittoria, lamentando che il Tribunale è pervenuto alla decisione di accoglimento dell'appello travisando le risultanze processuali e fornendo una ricostruzione dei fatti ed argomentazioni illogiche.

In particolare, si sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare prove testimoniali e circostanze che avrebbero portato a conclusioni completamente diverse da quelle adottate, pervenendo così all'erroneo convincimento della eludibilità del sistema dei controlli relativi alla irregolarità della emissione dei biglietti di volo, ed attribuendo valore pregnante alla utilizzazione, da parte del Basile, della firma apocrifa di altro dipendente nella emissione dei coupons.

Si sostiene ancora che il Tribunale, alludendo ad una possibile messa in scena del Basile circa il rinvenimento della busta con i soldi presso il banco accettazione, avrebbe omesso di fare riferimento alla deposizione del teste Posa Dino dalla quale emergerebbe l'esclusione del fatto "che il Basile possa aver preventivamente riposto la busta nel banco accettazione".

Si afferma, infine, che il Tribunale non aveva considerato che il Basile (dotato di una certa anzianità di servizio) non avrebbe mai commesso una irregolarità su un biglietto destinato ad una persona morente e che viaggiava su una sedia a rotelle, tenuto conto che tale situazione rendeva possibile la scoperta della irregolarità dell'operazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2119 c.c. e comunque vizio di motivazione in ordine alla prospettata giusta causa di licenziamento, dolendosi che il Tribunale non abbia tenuto conto che l'addebito contestato, ancorché provato, non poteva mai condurre all'applicazione del più grave dei provvedimenti sanzionatori.

Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

Va preliminarmente osservato, anche per una miglior comprensione dei rilievi del ricorrente, che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in data 12 settembre 1994, verso le ore 12,30, il Basile, capo scalo presso l'aeroporto di Lamezia Terme, sostituiva il collega Guiducci, momentaneamente assente per la pausa di break ed emetteva a favore dei signori Maruca-Curcio tre biglietti sul volo Lamezia-Roma utilizzando la sigla del collega ed annullandoli successivamente. Al rientro del Guiducci, pur facendogli presente di avere emesso e successivamente annullato tre biglietti, gli consegnava solo il tagliando di agenzia ed il tagliando contabile, mentre non restituiva i tagliandi di volo e cioè quelli che vengono consegnati al passeggero (al riguardo opportunamente il Tribunale sottolinea che il biglietto di viaggio si compone del coupon di agenzia che rimane all'emittente, del coupon di controllo che viene inviato all'ente e dei quattro coupons di viaggio che vengono consegnati al passeggero), sostenendo di averli distrutti; circostanza rivelatasi falsa, poiché il collega, evidentemente non persuaso dalla risposta ricevuta, si attivava nella ricerca dei coupons, che venivano effettivamente rinvenuti dopo circa un'ora in un cassetto dell'ufficio e dallo stesso distrutti.

Intorno alle 14,30 il Basile provvedeva ad emettere altri tre biglietti sempre a favore del Maruca che venivano anch'essi annullati. Tuttavia, il capo scalo di servizio in quella giornata effettuava alcuni controlli e riscontrava che i biglietti annullati, a nome Maruca ed emessi dal Basile, risultavano comunque "volati" (e cioè utilizzati dai passeggeri per il volo). Di tale circostanza chiedeva, il giorno successivo, spiegazioni al Basile, il quale provvedeva a consegnare al collega il rendiconto da cui emergeva che effettivamente i biglietti a nome Maruca, regolarmente utilizzati, risultavano annullati.

In data 15 settembre 1994 il capo scalo Cunto, informato dal dipendente Rubino di quanto si era verificato e considerata la gravità dell'accaduto, riteneva di sentire sui fatti il Basile prima di informare la direzione. Questi, contattato telefonicamente, dapprima negava le circostanze addebitategli, poi, poiché il Cunto gli faceva notare di essere in possesso del rendiconto, cambiava versione riferendo che i biglietti erano stati annullati incidentalmente ed il danaro custodito in cassaforte. Quindi dopo circa mezz'ora il Basile giungeva in ufficio (dov'era collocata la cassaforte) e dove trovava ad attenderlo il Cunto, il Rubino ed il Ferraroti, altro dipendente, e dove, ancora una volta modificava la versione dei fatti invitando il Ferraroti a recarsi con lui perché il danaro si trovava in un cassetto della biglietteria. Infine i "soldi", che non erano neanche nella biglietteria, venivano rinvenuti in una busta presso lo sportello numero uno.

Alle richieste dei colleghi che chiedevano spiegazioni in ordine a tutta la vicenda, il Basile rispondeva che era stanco in quanto aveva fatto troppi straordinari.

Il Tribunale ha ancora chiarito che i fatti nella ricostruzione appena articolata non erano stati contestati dal Basile che aveva tentato di ricondurre l'anomalia in parte alla sua stressante giornata di lavoro ed in parte alla confusione creata dal Maruca, suo conoscente, il quale gli aveva prospettato la necessita' di recarsi a Roma per le gravi condizioni di salute del padre che ivi avrebbe dovuto essere ricoverato.

Orbene il Tribunale, su tale base, ha ritenuto che le inadempienze del Basile, se collegate tra di loro e valutate in un unico contesto, evidenziavano sul piano logico la volonta' da parte dello stesso di sottrarsi ai controlli della societa' al fine di appropriarsi della somma incassata ovvero di favorire il Maruca.

Ha in proposito rilevato che dalla prova espletata era emerso l'eludibilita' dei controlli, sia perche' si svolgevano a campione e a distanza di anni sia perche', presso lo scalo di Lamezia Terme, la persona preposta a spedire le buste contenenti i coupons di volo era proprio il Basile, onde la possibilita' di evitare il sistema dei controlli omettendo l'invio dei coupons "volati" e rendendo cosi' impossibile alcun riscontro contabile. La stessa documentazione prodotta dal Basile in udienza - a giudizio del Tribunale - era del tutto insufficiente a suffragare la tesi difensiva del dipendente, non evincendosi dalla stessa con chiarezza se e quando i coupons fossero stati inviati alla sede centrale.

Il Tribunale poi - contrariamente all'assunto del ricorrente - non ha affatto qualificato "grave irregolarita'" l'episodio relativo alla utilizzazione della firma apocrifa del dipendente Guiducci, ma ha allo stesso attribuito un rilievo del tutto marginale, dando significato invece alla successiva emissione dei biglietti da parte del Basile, il quale li annullava solo in parte mantenendo integri i coupons da consegnare al passeggero ed utilizzati per il volo; alla ricezione fuori dalla biglietteria del corrispettivo dei biglietti; alla compilazione di un rendiconto negativo nonostante l'emissione di biglietti e l'incasso di denaro; alla pervicace negazione di tali circostanze da parte dell'interessato, per ben tre giorni. Circostanze queste non giustificabili per un funzionario della sua qualifica e come tali idonee ad eliminare in radice la possibilita' che lo stesso avesse agito in buona fede.

Quanto poi alla possibile messa in scena, da parte del Basile, circa il rinvenimento della busta con il denaro presso il banco accettazione, il Tribunale e' pervenuto a tale conclusione considerando i continui cambiamenti di versione dell'interessato, senza con cio' negare o lasciare intendere che il rinvenimento fosse avvenuto perche' la busta era stata appositamente riposta poco tempo prima presso detto banco.

Pertanto la censura di omessa o insufficiente motivazione risulta del tutto infondata, essendo assolutamente irrilevante l'assenza di riferimento in sentenza alla deposizione del teste Posa Dino, considerata la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in maniera coerente e priva di contraddizioni.

Si tratta come evidente di censura - cosi' come del resto quella concernente le condizioni di salute del passeggero imbarcato con biglietto non contabilizzato - con la quale il ricorrente si limita a proporre una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti, rispetto a quella del Giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita'. Nessuna violazione dell'art. 2119 c.c. o vizio di motivazione in ordine alla giusta causa e' poi fondatamente ascrivibile alla sentenza impugnata, avendo il Tribunale del tutto coerentemente ritenuto che la gravita' degli indizi nei confronti del Basile, indicativi della sequela delle infrazioni, unitamente alla contraddittorietas delle giustificazioni di volta in volta addotte, erano idonee ad integrare l'elemento della intenzionalita' escluso dal Pretore e richiesto dalla costante giurisprudenza quale requisito indispensabile per ritenere giustificata l'adozione del piu' grave tra i provvedimenti disciplinari e cioe' il licenziamento in tronco per giusta causa.

In tal modo il Giudice a quo si e' adeguato all'insegnamento di questa Corte alla cui stregua, per stabilire l'esistenza della giusta causa di licenziamento occorre accertare se - in relazione alla

qualita' del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualita' ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui e' posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensita' dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subjettivamente idonea a ledere in modo grave, cosi' da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere la sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva (Cass. 25 maggio 1995 n. 5742). In tale prospettiva risulta evidentemente irrilevante, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento l'assenza o la modesta entita' di un danno patrimoniale - evidenziata nel secondo mezzo di impugnazione - a carico del datore di lavoro, ove il comportamento illecito del prestatore abbia determinato il venir meno del requisito della fiducia (Cass. 14 maggio 1997 n. 4212).

In conclusione, la sentenza del Tribunale e' corretta e coerente ed il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo ad inficiare detta coerenza, finendo, con le sue argomentazioni, col pretendere unicamente una diversa lettura dei fatti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di questo giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio che liquida in lire 25.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.